

TRUST

I redditi del *trust* e la loro attribuzione ai beneficiari

ANDREA VASAPOLLI

Nell'ambito del diritto dei *trust*, il fondo in *trust* rappresenta l'intero patrimonio del *trust* e lo stesso può essere distinto in capitale e reddito sulla base delle spettanze dei beneficiari o dei poteri del *trustee*. Il capitale normalmente comprende la parte del fondo in *trust* apportata dal disponente o dal terzo apportatore, nonché quanto conseguito dal suo realizzo e accumulato. Ai fini fiscali il reddito è rappresentato da ogni provento conseguito dal *trust*, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel *trust* stesso. L'attribuzione ai beneficiari del reddito (come definito ai fini fiscali) è fiscalmente irrilevante (tranne nel caso di *trust* opachi commerciali) a fronte del divieto di doppia imposizione di cui all'articolo 163 del Tuir.

Il reddito e il patrimonio nel diritto dei trust

La **definizione di reddito e di patrimonio** rilevante ai fini fiscali è significativamente diversa dalla distinzione tra reddito a capitale nel **diritto dei trust**.

Nell'ambito del diritto dei *trust*, il fondo in *trust* rappresenta l'intero patrimonio del *trust* e lo stesso può essere distinto in capitale e reddito sulla base delle spettanze dei beneficiari o dei poteri del *trustee*¹.

Il capitale comprende l'intero fondo in *trust* meno il reddito (compreso quello accumulato come tale), tenendo tuttavia presente che il negozio istitutivo del *trust* può prevedere che una somma costituente reddito sia dal *trustee* accumulata al capitale incrementandolo.

Cosa sia il reddito trova invece definizione nel **negozio istitutivo del trust** e nel diritto che lo regola. Nella prassi interna è comune la **definizione di reddito** come **l'insieme di quelle somme** o altre **utilità** che il *trustee* sia tenuto o possa **impiegare a vantaggio di**, consegnare a o fare godere da, **un beneficiario o altro soggetto** senza che ciò comporti una variazione del capitale.

Tale distinzione deve essere tenuta ben presente dal *trustee* che, nel rispetto della disciplina contabile dei *trust*, qualora vi siano sia beneficiari del solo reddito sia beneficiari del solo capitale, deve tenere la contabilità distinguendo tra conti di reddito e conti di capitale.

1. Le distinzioni tra capitale e reddito nel diritto dei *trust* qui esposte sono tratte dagli insegnamenti del Prof. M. Lupoi in *Atti istitutivi di trust*, Giuffrè

Editore, 2017, e in *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, seconda edizione, Cedam, 2011.

La **nozione di reddito per il diritto dei trust** comprende anche i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel *trust* stesso e il reddito sul quale il *trustee* possa esercitare un potere discrezionale che ritenga di non esercitare o di esercitare solo in parte.

Il reddito maturato in capo al *trust* può avere **diverse destinazioni** e diventa capitale quando è formalmente accumulato al capitale in conseguenza di una disposizione dell'atto istitutivo o di una decisione del *trustee*.

La principale conseguenza dell'**accumulazione del reddito** a capitale è che lo stesso potrà essere **distribuito unicamente ai beneficiari del capitale** e non anche ai beneficiari del reddito.

Nel caso in cui il *trustee* dovesse invece decidere di non distribuire, in tutto o in parte, il reddito ai beneficiari (senza tuttavia accumularlo a capitale), tale reddito deve essere contabilizzato, ai fini della rendicontazione, in un apposito conto di reddito e in sede di distribuzione spetterà ai soli beneficiari del reddito.

Come detto, la definizione sia di capitale che di reddito del diritto dei *trust* non ha nulla a che fare con quella rilevante ai fini fiscali². A mero titolo esemplificativo, si consideri che la plusvalenza realizzata a fronte della dismissione di un bene che costituisce capitale del fondo in *trust*, nel diritto dei *trust* concorre anch'essa a formare il capitale e non ha quindi natura di reddito.

Il reddito e il patrimonio ai fini fiscali

Diversa, invece, è la **definizione** di cosa costituisce **patrimonio** (i.e. "capitale") e cosa reddito ai fini fiscali. Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/2022, al paragrafo 3.5 è indicato che dal punto di vista fiscale il **fondo in trust** deve essere suddiviso tra "**patrimonio**" e "**reddito**", e che:

- › Il **patrimonio** è rappresentato dalla "dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo "trasferimento" effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del *trust*";
- › Il **reddito** è rappresentato da "ogni provento conseguito dal *trust*, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel *trust* stesso".

Di particolare interesse il richiamo, effettuato dall'Agenzia delle Entrate, al caso in cui il patrimonio sia attribuito al *trust* da terzi, ovvero da soggetti diversi dal disponente. È il caso del terzo apportatore, che aderendo alle

2. Salvo il caso in cui il negozio istitutivo del *trust* definisca il reddito del *trust* esattamente come il

Tuir definisce il reddito ai fini delle imposte sul reddito.

finalità del *trust* concorre alla formazione del fondo dello stesso. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad uno zio che, celibe e senza discendenza, attribuisca patrimonio al *trust* istituito dalla sorella nell'interesse dei nipoti (i figli della sorella). Il patrimonio apportato al fondo in *trust* dal terzo apportatore ha natura di capitale ai fini che qui interessano.

Nella circolare n. 34/2022 è anche affermato (§ 3.5), seppur con riferimento ai **trust esteri** ma con interpretazione che necessariamente trova applicazione anche ai **trust interni**, che “il *trustee* deve mantenere una contabilità analitica che distingue la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in *trust* al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari. L'eventuale distinzione, tra reddito e patrimonio, operata dalle delibere di distribuzione del *trust*, deve essere in ogni caso supportata dalla documentazione contabile del *trust*”.

A titolo esemplificativo, nella circolare n. 34/2022, § 3.5, l'Agenzia delle Entrate afferma che, nel caso della distribuzione del provento derivante dalla vendita di un bene, ha natura di reddito la parte di esso che eccede il costo o valore di acquisto del bene, come risultante dalla documentazione contabile.

L'irrelevanza fiscale della distribuzione del reddito

In merito all'**attribuzione dei redditi** (nell'accezione fiscale di tale termine) ai beneficiari (siano essi individuati o meno), si osserva che l'articolo 163 del Tuir afferma il principio generale dell'ordinamento del divieto della doppia imposizione giuridica a fronte del medesimo presupposto, prevedendo che “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”. Analoga disposizione è recata dall'articolo 67 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600.

L'applicazione di tale principio al mondo dei *trust* ha portato l'Amministrazione finanziaria³ a riconoscere che i redditi maturati sul patrimonio del *trust* (che, per le ragioni nel seguito esposte, non sia un *trust* opaco commerciale) possono essere assoggettati ad imposizione una sola volta, e ciò avviene in capo ai beneficiari nel caso di *trust* trasparenti (sia commerciali che non commerciali), ovvero in capo al *trust* se opaco e non commerciale, ovvero ancora a monte mediante tassazione a titolo di imposta o di imposta sostitutiva.

3. Agenzia delle Entrate, circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, § 4; risoluzione 5 novembre 2008, n. 425/E; circolare n. 34/2022.

Per effetto di quanto sopra **non sono soggetti ad ulteriore imposizione sul reddito** in capo ai beneficiari:

- › le attribuzioni del reddito ai beneficiari di *trust* trasparenti, ai quali il reddito del *trust* è già stato imputato per trasparenza, trattandosi di mere movimentazioni finanziarie⁴;
- › le attribuzioni del reddito ai beneficiari di *trust* trasparenti nei casi in cui tale reddito sia stato assoggettato a tassazione a titolo di imposta o di imposta sostitutiva, in quanto tale reddito è stato già assoggettato in via definitiva ad imposizione sul reddito⁵;
- › le attribuzioni ai beneficiari di *trust* trasparenti di redditi che in capo al *trust* abbiano fruito di un regime di non imponibilità o di esenzione previsto dalla legge⁶.
- › qualunque attribuzione del reddito ai beneficiari di *trust* opachi non commerciali, in quanto tale reddito è già stato assoggettato ad imposizione in capo al *trust*⁷;

In via di sintesi, ogni **attribuzione ai beneficiari di un *trust*** (che non sia un *trust* opaco commerciale) di ciò che dal punto di vista fiscale ha natura di reddito non ha quindi alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dovute da tali beneficiari. Tale principio trova applicazione a prescindere dalle differenze che normalmente esistono tra il reddito complessivo netto dichiarato dal *trust* ai fini fiscali e il reddito effettivamente conseguito o maturato. Ne consegue che **sono fiscalmente irrilevanti** anche le **attribuzioni ai beneficiari** (effettuate sia di *trust* trasparenti sia di *trust* opachi non commerciali) **che derivino dalla ripartizione di redditi** che non hanno concorso alla determinazione del reddito complessivo perché esenti o assoggettati a imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte.

Analogamente vale nel caso in cui semplicemente i criteri di determinazione fiscale del reddito complessivo differiscono da quelli civilistici. In particolare, si ritengono applicabili i criteri di irrilevanza delle differenze tra reddito fiscale e reddito civilistico esposti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai redditi di società di persone, per i quali vale il principio dell’imputazione per trasparenza⁸. In senso analogo si esprime

4. Circ. n. 34/2022, § 3.1.

5. Circ. n. 34/2022, § 3.

6. Circ. n. 34/2022, § 3.1.

7. Circ. n. 34/2022, § 3 ove è affermato che i redditi tassati in capo al *trust* opaco non commerciale non possono scontare una nuova imposizione in capo ai beneficiari a seguito della loro distribuzione, e § 3.2.2.

8. In merito si veda R.I. 8 ottobre 2021, n. 689, Agenzia delle Entrate, con la quale è stata affermata l’irrilevanza fiscale, per il socio, delle somme ad esso distribuite da una società

semplice a fronte della plusvalenza realizzata dalla società con la vendita di un immobile, plusvalenza non assoggettata ad imposizione per possesso ultra quinquennale dell’immobile; R.I. 28 ottobre 2021, n. 754, Agenzia delle Entrate, con la quale è stata affermata l’irrilevanza fiscale, per il socio, delle somme ad esso distribuite da una società semplice a fronte della plusvalenza solo civilistica realizzata dalla società con la vendita di una partecipazione che era stata precedentemente oggetto di rivalutazione ai fini fiscali.

anche l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/2022, § 3.1, Esempio n. 2, ove a titolo esemplificativo viene affermato che la plusvalenza realizzata da un *trust* trasparente non commerciale a fronte della vendita di un immobile posseduto per oltre cinque anni non solo non concorre alla formazione del reddito complessivo del *trust* (in quanto non rilevante quale reddito diverso), ma non ha nemmeno rilevanza reddituale nel momento dell'attribuzione effettiva del relativo ammontare ai beneficiari.

Il caso dei *trust* opachi commerciali

Nel caso di *trust* opachi che svolgono attività commerciali, invece, con una interpretazione innovativa rispetto ai precedenti pronunciamenti di prassi, nella circolare n. 34/2022, § 3, Esempio n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che qualora “il *trust* opaco si qualifichi come ente commerciale, le distribuzioni ai beneficiari, successivamente individuati, **sono imponibili ai sensi dell'articolo, 44, comma 1, lettera e) del Tuir**”. Secondo l'Agenzia delle Entrate, pertanto, i redditi realizzati da un *trust* opaco commerciale quando distribuiti ai beneficiari sono tassati in capo a questi ultimi come redditi di capitale, dovendo essere assimilati agli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio di enti, diversi dalle società, assoggettati ad IRES.

In merito nella circolare da ultimo menzionata l'Agenzia afferma (§ 3.2.1) che tale “impostazione risponde anche a ragioni di ordine logico-sistematico, laddove il trattamento fiscale dei redditi generati nell'ambito di un *trust* commerciale non differisce da quello riservato alle distribuzioni di utili da parte di soggetti IRES e risulta coerente con la circostanza che all'atto della distribuzione si configura (almeno in quel momento) un diritto patrimoniale sugli utili generati dal *trust* commerciale.

Coerentemente con tale impostazione, si ritiene che alle distribuzioni effettuate a favore dei beneficiari si applichi anche la presunzione legale di cui all'articolo 47, comma 1, del Tuir, in base alla quale, ove nel patrimonio del *trust* siano presenti sia riserve di utili che di capitali, si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili, a prescindere dalla natura della riserva cui il *trustee* abbia imputato le somme distribuite ai beneficiari”.

Il richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e) del Tuir appare poco pertinente, in quanto i beneficiari di un *trust* opaco non partecipano in alcun modo al patrimonio del *trust*, così come quello alla presunzione legale di cui all'articolo 47, comma 1, del Tuir, non costituendosi in capo al *trust* riserve di sorta; tuttavia, appare chiara la finalità antielusiva dell'interpretazione proposta dall'Agenzia delle Entrate.

Ulteriore **conseguenza di tale interpretazione** è che in relazione a tali distribuzioni, il *trust* opaco commerciale residente assume il ruolo di

sostituto d'imposta, tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte⁹ sui redditi distribuiti ai beneficiari persone fisiche, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

Sulla base di tale interpretazione, assume particolare importanza che il *trustee* tenga adeguate evidenze contabili atte a distinguere il reddito accumulato nella sua accezione fiscale rispetto al reddito accumulato nella definizione di esso secondo il diritto dei *trust*.

A fronte di tale mutamento interpretativo, considerato che sulla base di quello precedente anche le distribuzioni ai beneficiari effettuate da *trust* opachi commerciali erano considerate fiscalmente irrilevanti per cui non è stata operata la ritenuta alla fonte sui redditi distribuiti, l'Agenzia delle Entrate afferma che in tali casi è possibile “procedere, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, al versamento dell'importo dovuto, maggiorato dei relativi interessi legali e senza applicazione delle sanzioni, tenuto conto che, nel caso specifico, ricorrono condizioni di obiettiva incertezza”¹⁰.

Pubblicato online il 20 aprile 2023

L'autore
di questo articolo

ANDREA VASAPOLLI

Dottore Commercialista in Milano e Torino, name partner di Vasapolli & Associati, esperto de *Il Sole 24 Ore*. È *Full member* della STEP, Professionista Accreditato dell'Associazione *Il trust* in Italia, autore di numerosi libri e articoli, componente di commissioni di studio a livello nazionale e di comitati scientifici di enti e riviste.

9. Attualmente nella misura del 26 per cento.

10. Circ. n. 34/2022, § 3.2.1.